Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: FamigliaAuto Ed. 06/2016 Agg. 10/2019

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 28/10/2026
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. ***Via*** *: Piazza San Carlo* ***Numero civico*** *: 161* ***CAP*** *: 10123* ***Citta' : Torino*** ***Telefono : 011.0920601/011.5627373*** ***Sito internet*** *: www.ucaspa.com* ***e-mail*** *: uca@ucaspa.com* ***PEC*** *: pecuca@legalmail.it*
Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato il 30 aprile 2026, il patrimonio netto ammonta a circa € 48,59 milioni e l'utile dell'esercizio a circa € 7,12 milioni.
In data 23 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2025, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com).
Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2025: il requisito patrimoniale di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) pari a circa € 18,95 milioni; il requisito patrimoniale minimo MCR (Minimum Capital Requirement) pari a circa € 8,53 milioni; i Fondi propri della Compagnia OF (Own Funds) a copertura del SCR, pari a circa € 50,73 milioni; il valore dell'indice di solvibilità Solvency Ratio, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 267,67%.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

SPESE LEGALI E PERITALI:
RISCHIO FAMIGLIA: massimale € 5.000 per vertenza, illimitato nell'anno assicurativo:
SEDE CIVILE - CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALE
- Vertenze per recupero danni subiti per fatto illecito di terzi, per danni alla persona e alla dimora abituale;
- Vertenze relative a: assicurato quale turista, contratti fornitura merci e prestazione servizi commissionati; agli addetti domestici; Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali; con condominio e condòmini; locazione dimora abituale;
- Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita, azione legale in caso di contestazione o inadempimento della Compagnia;
- difesa in sede civile per resistere a pretese risarcitorie di terzi: ad esaurimento massimale polizza R.C., fino alla chiamata a manleva della R.C., per fase stragiudiziale e/o l'intero giudizio se non esiste o non è operante polizza di R.C.
DIFESA PENALE ED ILLECITI AMMINISTRATIVI:
- Difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali;
- Illeciti amministrativi: rimborso spese subordinato all'accoglimento integrale del ricorso.
RISCHIO CIRCOLAZIONE: massimale € 5.000 per vertenza, illimitato nell'anno assicurativo
SEDE CIVILE
- recupero danni nei confronti responsabile civile e Compagnia RCA, in caso di contestazione del risarcimento, quantificazione danno o inadempimento; danni subiti in qualità di pedone, ciclista, trasportato per fatto illecito di terzi;
- inadempienze contrattuali di controparte per fornitura merci e servizi commissionati dal contraente per il veicolo indicato;
- vertenze con Compagnie per polizze a.r.d. - c.v.t., infortuni per il caso morte o inabilità permanente conseguente a fatti della circolazione in caso di contestazione o inadempimento della Compagnia;

- difesa extracontrattuale per sinistri stradali per resistere a pretese risarcitorie di terzi: ad esaurimento massimale polizza RC; chiamata in causa della Garante se non ha espressamente assunto la gestione del sinistro; per sinistri cagionati da pedoni o ciclisti, nel caso in cui non esista o non sia operante la polizza RC, rimborso spese legali per l'intero giudizio.
ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE:
- a seguito incidente stradale strumentali alla definizione del sinistro, anche in presenza di violazioni del CdS;
- a seguito violazioni del CdS che comportino sottrazione punti e ritiro-sospensione patente;
- a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di accoglimento integrale del ricorso.
SEDE PENALE:
- Difesa penale omicidio stradale e lesioni stradali, anche aggravati da violazioni CdS, imputazioni colpose e contravvenzionali a seguito incidente stradale;
- Duplice difesa penale omicidio stradale e lesioni stradali, anche aggravati da violazioni CdS, imputazioni colpose e contravvenzionali a seguito incidente stradale;
- Difesa penale e duplice difesa penale per contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, subordinatamente ad archiviazione o assoluzione;
- Anticipo cauzione penale all'estero in caso di fermo/arresto conseguente ad incidente stradale.
PERDITE PECUNIARIE:
RISCHIO FAMIGLIA: indennizzo forfettario, massimale € 500 per sinistro e per anno assicurativo:
- utenze domestiche della dimora abituale, in caso di licenziamento del contraente dipendente a tempo indeterminato.
RISCHIO CIRCOLAZIONE: indennizzo forfettario, per sinistro e per anno assicurativo
- Pernottamento e soggiorno forzato a seguito incidente o avaria: massimale € 200;
- Rimpatrio assicurato/veicolo dall'estero a seguito incidente o avaria: massimale € 200;
- Traino a seguito di incidente o avaria: massimale € 200 per incidente, € 100 per avaria;
- Noleggio auto sostitutiva con o senza conducente in caso di incidente stradale o avaria del veicolo: massimale € 300 se fuori comune residenza, massimale € 150 nel Comune residenza.
OPZIONI CON SCONTO DI PREMIO: non sono previste
OPZIONI CON PREMIO AGGIUNTIVO
RISCHIO FAMIGLIA:
- soggetti conviventi non risultanti da atto di stato di famiglia.
RISCHIO CIRCOLAZIONE:
- Aumento Massimale Perdite Pecuniarie nucleo familiare: aumento 50% per anno assicurativo, massimo 2 vertenze;
- Soggetti conviventi non risultanti da atto di stato di famiglia;
- Pacchetto perdite pecuniarie: indennizzo forfettario per sinistro e per anno assicurativo
 - Sequestro veicolo a seguito incidente stradale e spese di custodia € 150
 - Trasporto in ambulanza: massimale € 150.
 - Vittime della strada: massimale € 150
 - Indennità per sottrazione o recupero punti patente per incidente stradale o violazioni del CdS: massimale € 250;
 - Indennizzo duplicazione patente, carta di circolazione, certificato di proprietà, targa e chiavi: massimale € 150.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa e specifica garanzia:
- controversie amministrative, materia societaria, materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile
- vertenze derivanti da intermediazione, compravendita, permuta immobili, terreni, beni mobili registrati, usucapione, diritti reali; locazione a terzi di immobili, morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati;
- recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari;
- controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione;
- Imputazioni dolose;
- spese legali e peritali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti, di trasferta o domiciliazioni; per liti temerarie accertate giudizialmente o a carico di eventuali coobbligati in forza di vincolo di solidarietà;
- detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate;
- vertenze tra Assicurato e Contraente, tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra Contraente e/o Assicurati e UCA.

Rischio Famiglia:
- successioni, donazioni; vertenze relative a diritto di famiglia; controversie tra famigliari assicurati, parenti e affini sino al sesto grado;
- controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi;
- fatti della circolazione, vertenze extracontrattuali per fatti della circolazione;
- vertenze di lavoro,
- impugnazioni delibere assembleari;
- controversie relative alla partecipazione in Società anche solo in qualità di socio di capitale.

Rischio Circolazione:
- patente non regolare, sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo;
- utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione;
- inesistenza polizza RCA, false attestazioni di rischio, azioni di rivalsa della Garante;
- illeciti sanzionati civilmente e/o in sede amministrativa per guida senza patente;
- recupero danni per merci trasportate per conto terzi;
- arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni;

	- partecipazione a competizioni sportive.

Ci sono limiti di copertura?

Cauzione Penale: massimale € 10.000 per vertenza nell'anno assicurativo, con restituzione entro 90 giorni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Al nucleo familiare o sola persona del Contraente per fatti della vita privata e della circolazione stradale e/o nautica.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:
La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 28%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di € 67.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Funzione Aziendale Ufficio Reclami, Piazza San Carlo 161, 10123, Torino, tel. 011/092.06.41, e-mail: reclami@ucaspa.com, PEC: reclamiuca@legalmail.it. Il riscontro sarà fornito entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge) così come previsto dalla normativa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec ivass@pec.ivass.it, seguendo le modalità e i termini indicati nella guida reperibile e consultabile presso il seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitrato Assicurativo	*Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (*www.arbitroassicurativo.org *) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.*
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Il costo della presente polizza non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale per quanto previsto dalla legge vigente.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Le informazioni ivi previste troveranno applicazione e si riferiscono solamente ai prodotti per i quali sia significativa l'anamnesi dello stato di salute dell'assicurato.

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.ucaspa.com/22/normativa/assicurativa, nella sezione normativa nazionale.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.